

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI ANNO 2013.

DETERMINAZIONE N° 2 del 07/01/2013

Divenuta esecutiva in data 07/01/2013

COPIA

Il Responsabile dell' UFFICIO FINANZIARIO
Caletti Mara

Premesso che l'art. 1, commi 54 e 61 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 (legge finanziaria 2006) testualmente recitano:

"54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.*

Omissis

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari".

Considerato che, secondo l'orientamento della Corte dei Conti, la disposizione che impone la riduzione, pur essendo contenuta nella legge Finanziaria per il 2006, ha il carattere di "strutturale" e, quindi, con una valenza temporale non limitata al solo esercizio 2006 e ancora perfettamente valida.

Tenuto anche conto che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti in argomento è stata rivista dall'art. 5, comma 7, D.L. 78/2010, il quale ha demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno (ad oggi non ancora approvato) la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 119/2000.

Visto che le misure in atto alla data del 30 settembre 2005 vennero determinate in applicazione dell'art. 82 del D. LGS. 18 agosto 2000 n° 267 e del decreto interministeriale 4 aprile 2000 n° 119:

A) Indennità di funzione agli Amministratori, nella seguente misura mensile:

- a. AL SINDACO Euro 1.518,36;

- b. Agli altri amministratori, percentuale di legge rapportata all'indennità del sindaco
B) Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Euro 18,98;

Verificato che si è provveduto a richiedere al Sindaco e agli Assessori di dichiarare l'attività lavorativa eventualmente esercitata;

Ritenuto, sulla base delle dichiarazioni ricevute e di quanto sopra premesso, di conteggiare le indennità spettanti nella misura ridotta del 10% che segue:

- le indennità di funzione agli amministratori nella seguente misura:

- SINDACO Merli Franco	Euro	1.366,52	lavoratore autonomo
- VICESINDACO Pigatto Ugo	Euro	273,30	pensionato
- ASSESSORE Barcarolo Rosanna	Euro	102,49	lavoratore dipendente
- ASSESSORE Comazzi Mauro	Euro	204,98	pensionato
- i gettoni di presenza ai consiglieri nella misura di Euro 17,08 per seduta.

Ritenuto, inoltre, in via prudenziale, di considerare nella previsione anche la quota di Euro 102,49 mensili per l'indennità da corrispondere ad un eventuale assessore di nuova nomina, dal momento che, alla data della presente, risulta non essere ricoperto l'incarico di un assessore dimessosi già dal 2012.

Visto che l'art. 18, comma 361, lettera e) della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) stabilisce che le amministrazioni locali adeguino gli importi delle indennità di funzione di cui all'art. 82, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4.04.2000, n. 119, al limite massimo del medesimo regolamento;

Considerato che le indennità di funzione così come sopra determinate non superano i limiti massimi suddetti e, pertanto, non avendo la Legge Finanziaria 2007 esplicitamente abrogato il disposto dai commi 54 e 61 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006, si ritiene che siano applicabili anche per il 2012;

Visto il D. LGS. 18 agosto 2000 n° 267 recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della L. 07.08.1990 n° 241;

DETERMINA

- 1 - Di impegnare la somma di Euro 26.000,00 all'intervento n° 1010203 dell'istituendo Bilancio di Previsione anno 2013, per indennità di funzione Amministratori Comunali anno 2013.
- 2 - Di impegnare la somma di Euro 1.100,00 all'intervento n° 1010203 dell'istituendo Bilancio di Previsione anno 2013, per gettoni di presenza dei consiglieri comunali (corrispondente a n° 7 sedute consiliari stimate).
- 3 - Di impegnare la somma di Euro 2.350,00 all'intervento n° 1010207 dell'istituendo Bilancio di Previsione anno 2013, per IRAP su indennità e gettoni di presenza 2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Caletti Mara

Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili all'intervento n° 1010203 dell'istituendo Bilancio di Previsione dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Attestazione art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183:

Si attesta che il presente provvedimento è compatibile con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno ed è coerente al prospetto obbligatorio allegato all'istituendo bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31, co. 18 della Legge 12.11.2011, n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Marano Ticino lì, 07/01/2013.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **01/03/2013**.

Marano Ticino, lì 14/02/2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Caletti Mara

